

STATUTO DI “CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA”.

**Titolo I: Disposizioni Generali**

**Art.1**

È costituita una società per azioni denominata "Cassa di compensazione e garanzia s.p.a.". Tale società è qui di seguito indicata come "Cassa".

**Art.2**

La sede legale della Cassa è stabilita nel comune di Roma all'indirizzo risultante dal registro delle imprese. Viene inoltre istituita una sede secondaria in Milano e a Parigi - La Défense (Francia).

Il consiglio di amministrazione della Cassa ha facoltà di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale, nonché di istituire dovunque sedi secondarie, succursali, uffici periferici e filiali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerli.

Il domicilio dei soci e di tutti i titolari di cariche sociali, per quel che concerne i loro rapporti con la Cassa, è quello risultante dai libri sociali.

**Art.3**

Il termine di durata della Cassa è fissato al 31 dicembre 2100, ed è prorogabile con deliberazione dell'assemblea dei soci.

**Art.4**

La Cassa ha quale oggetto sociale:

- a) la gestione e fornitura dei servizi di compensazione in qualità di controparte centrale, così come definiti dalla normativa europea e nazionale (in particolare dalle disposizioni del Regolamento UE n. 648/2012 e del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58);
- b) lo svolgimento delle attività strumentali e correlate alla compensazione;
- c) la gestione di ogni altro sistema di garanzia non ricompreso nella lettera precedente;
- d) la gestione e il monitoraggio, anche per conto di terzi, di garanzie di qualsiasi natura, ivi incluse quelle fidejussorie, reali, monetarie e mobiliari, pure mediante tecniche di adeguamento delle garanzie stesse alle obbligazioni garantite, nonché l'esecuzione, anche per conto di terzi, di istruzioni di incassi e pagamenti.

La Società può svolgere ogni attività di promozione e commercializzazione dei propri servizi e prodotti, nonché ogni attività connessa o strumentale a quanto previsto alle precedenti lettere.

La Società, in particolare, può fornire, gestire e commercializzare servizi tecnologici e di supporto consulenziale inerenti principalmente ad attività di compensazione e garanzia e di risk management.

La Società può assumere partecipazioni in società o enti italiani o esteri che svolgono, in via esclusiva o principale, le attività previste nei commi precedenti.

La Cassa può altresì aderire ad altri sistemi di compensazione e garanzia, italiani ed esteri, per la gestione delle posizioni contrattuali dei propri aderenti.

**Art.5**

L'attività della Cassa è svolta, per quanto previsto, in conformità al Regolamento UE n. 648/2012 e al D. Lgs. 24 Febbraio 1998, n. 58 ed ai relativi regolamenti attuativi.

## **Titolo II: Capitale Sociale**

### **Art.6**

Il capitale della Cassa è di Euro 33.000.000 (trentantremilioni) interamente versato. Esso è suddiviso in numero 5.500 (cinquemilacinquecento) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 6.000 (seimila) cadauna.

### **Art.7**

Sia in fase di attribuzione iniziale, sia in occasione di successivi aumenti di capitale, i titoli rappresentativi delle azioni non vengono distribuiti.

La cessione delle azioni si effettua con l'iscrizione nel libro soci, curata dagli amministratori.

## **Titolo III: Organi Sociali**

### **Sezione I: Assemblea dei Soci**

#### **Art.8**

L'assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge; essa è convocata, di regola, presso la sede della Cassa, ovvero in altro luogo, purché in uno stato membro dell'Unione Europea, determinato dal consiglio di amministrazione ed indicato nell'avviso di convocazione.

E' consentito l'intervento in assemblea anche per videoconferenza, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di:
  - accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
  - distribuire agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione;
  - regolare lo svolgimento dell'adunanza;
  - constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Cassa, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o nel quotidiano "Il Sole 24 Ore", nei termini di legge. Nello stesso avviso può indicarsi un altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.

Qualora la Cassa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio ai sensi dell'art. 2325-*bis* del codice civile, in alternativa od in aggiunta ai mezzi di pubblicità summenzionati, l'avviso potrà altresì essere comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea è comunque validamente costituita anche in difetto di formalità di convocazione qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti effettivi del collegio sindacale

#### **Art.9**

L'assemblea ordinaria si riunisce per deliberare sugli argomenti di cui all'art. 2364 del codice civile. Ricorrendone i presupposti di legge, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **Art.10**

Il socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, soltanto da un altro socio.

#### **Art.11**

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o da persona nominata dall'assemblea stessa.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione, anche per delega, degli intervenuti, regola lo svolgimento dell'assemblea, in particolare stabilendo ordine e modalità (comunque palesi) delle votazioni, ed accerta i risultati delle votazioni stesse.

Il presidente è assistito da un segretario scelto dall'assemblea su designazione del presidente stesso o da un Notaio che provvede a redigere il verbale.

#### **Art.12**

Il consiglio di amministrazione stabilisce l'ordine del giorno delle assemblee ordinarie e straordinarie, comprendendo in quello delle prime anche tutti gli argomenti la cui trattazione sia stata richiesta per iscritto al consiglio stesso, in tempo utile, da tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale.

#### **Art.13**

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci debbono constare da verbali trascritti in apposito libro tenuto a norma di legge.

Copia dei verbali deve essere inviata ai soci entro trenta giorni dalla conclusione dell'assemblea.

### **Sezione II: Consiglio di Amministrazione**

#### **Art.14**

Il consiglio d'amministrazione è composto da cinque a undici membri.

I membri del consiglio d'amministrazione sono nominati dall'assemblea previa determinazione del loro numero. Possono rivestire la carica d'amministratore i soggetti in possesso degli stessi requisiti d'onorabilità e professionalità stabiliti dal Ministro dell'Economia e della Finanza per gli esponenti aziendali delle società di gestione di mercati regolamentati e di gestione accentrata di strumenti finanziari, ovvero in possesso degli specifici requisiti previsti dalla legge per le controparti centrali.

Almeno un terzo degli amministratori in carica, ma non meno di due di essi, sono indipendenti secondo quanto definito dal Regolamento UE n. 648/2012.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Limitatamente al requisito di indipendenza, come definito dal Regolamento UE n. 648/2012, la decadenza opera automaticamente solo nei confronti degli amministratori che, perdendo tale requisito, facciano venir meno il numero minimo di amministratori indipendenti richiesti dalla normativa vigente.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

#### **Art.15**

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. All'atto della nomina del consiglio, l'assemblea dei soci determina il compenso spettante, per l'intero mandato, ai componenti del consiglio medesimo. Agli stessi spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

In tal caso deve essere convocata d'urgenza l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

#### **Art.16**

Il consiglio elegge tra i propri componenti il presidente ed il vicepresidente, i quali durano in carica per tutta la durata del consiglio che li ha eletti.

Il consiglio nomina il segretario.

Il consiglio sentito il collegio sindacale, determina il compenso da attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche previste dal presente statuto.

L'assemblea può, comunque determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

#### **Art.17**

Il consiglio è convocato dal presidente, in via ordinaria con periodicità almeno trimestrale, ed in via straordinaria ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal presidente o sia richiesto motivatamente per iscritto da almeno un terzo degli amministratori o dal collegio sindacale. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica o altro mezzo analogo indicante gli argomenti da trattare, inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o almeno due giorni prima in caso di urgenza.

Della convocazione viene data notizia al collegio sindacale negli stessi termini e modi.

Il consiglio viene convocato presso la sede della Cassa o in altro luogo, purché in uno stato membro dell'Unione Europea, indicato nell'avviso di convocazione.

#### **Art.18**

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. È però necessaria la maggioranza di due terzi dei presenti per la nomina del presidente e del vicepresidente nonché per le delibere di cui all'art. 21.

È ammessa la partecipazione a distanza degli amministratori e dei sindaci alle riunioni del consiglio di amministrazione che avvengano con l'utilizzo di sistemi di collegamento in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati ed ognuno di essi abbia la possibilità di seguire la discussione e di esprimere in tempo reale il proprio avviso su tutti gli argomenti trattati, nonché di ricevere e trasmettere documentazione. Nel luogo indicato nell'avviso di convocazione debbono in ogni caso essere presenti almeno chi presiede la riunione ed il segretario del consiglio.

Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Nel caso in cui si tratti dell'amministratore delegato, quest'ultimo deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Non costituisce, di per sé, interesse per conto proprio o di terzi il mero cumulo della carica di Amministratore esecutivo della Società con la carica di Amministratore di società controllante la Società, sottoposta a comune controllo con la Società, controllata dalla Società o collegata con la Società.

Il Consiglio di Amministrazione della Società può autorizzare preventivamente l'Amministratore Delegato al compimento di operazioni con società controllanti la Società, sottoposte a comune controllo con la Società, controllate dalla Società o collegate con la Società di cui l'Amministratore Delegato sia Amministratore, o nelle quali una di tali società abbia comunque un interesse, a condizione che l'autorizzazione preventiva specifichi le categorie e le condizioni delle operazioni autorizzate, rechi indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sull'autorizzazione e motivi la convenienza delle operazioni così autorizzate per le società coinvolte.

In tal caso, l'Amministratore Delegato potrà compiere direttamente le operazioni rientranti nell'ambito dell'autorizzazione preventiva, senza necessità di investire della stessa l'organo collegiale.

Le disposizioni in materia di interessi dell'Amministratore Delegato si applicano, in quanto compatibili, anche al Direttore Generale.

#### **Art.19**

Il consiglio è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Cassa nell'ambito delle disposizioni di legge, di regolamento e del presente statuto, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, salvo quanto sia dalla legge riservato all'assemblea dei soci.

Ai sensi dell'articolo 2365 del codice civile, sono altresì attribuite alla competenza del consiglio di amministrazione (in via concorrente rispetto alla competenza dell'assemblea straordinaria) le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-*bis* del codice civile;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società.

#### **Art.20**

Il consiglio ha facoltà di istituire un comitato esecutivo, di cui determina il numero dei membri e di cui fanno comunque parte il presidente ed il vicepresidente, al quale può delegare, nei limiti previsti dall'art. 2381 del codice civile, proprie attribuzioni e poteri.

Le deliberazioni del comitato, ove istituito, dovranno essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Alle riunioni del comitato dovrà partecipare il collegio sindacale, al quale dovrà essere data notizia della riunione negli stessi termini e modi previsti per i componenti del comitato

Il direttore generale potrà partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

Il consiglio provvede a stabilire le ulteriori norme di funzionamento del comitato .

Il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire comitati con funzioni propositive e consultive, fissandone i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.

#### **Art.21**

Nei limiti consentiti dall'art. 2381 del codice civile, il consiglio può delegare, determinando i limiti della delega e con facoltà di revoca, proprie attribuzioni e poteri al presidente e al vicepresidente.

Il consiglio procede alla nomina ed alla revoca del direttore generale e può nominare, anche fra persone estranee al consiglio, procuratori e mandatari per singoli atti o categorie di atti.

Il consiglio può inoltre nominare un amministratore delegato, determinandone i poteri, sempre nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2381 del codice civile.

Il consiglio, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2381 del codice civile, può altresì delegare ad uno o più consiglieri di amministrazione specifici poteri inerenti la gestione ordinaria della società o progetti speciali.

In particolare, gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, con periodicità almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.

#### **Art.22**

Le deliberazioni del consiglio e, ove istituito, del comitato, debbono constare da verbali firmati dal presidente della seduta e dal segretario, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.

#### **Art. 22 bis**

Il Consiglio di Amministrazione istituisce, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 648/2012, un Comitato dei Rischi ("Comitato") e ne prevede le norme di funzionamento ("Regolamento"). Il Comitato è composto da un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 12 (dodici) membri, scelti tra (i) i membri indipendenti del Consiglio di amministrazione ("Membri Amministratori Indipendenti"), (ii) i rappresentanti dei partecipanti diretti ai sistemi di garanzia degli strumenti finanziari gestiti dalla Società ("Membri Rappresentanti dei Partecipanti") e (iii) i rappresentanti dei clienti dei partecipanti ("Membri Rappresentanti dei Clienti"), sulla base dei criteri definiti nel

Regolamento. Nessuno dei gruppi di rappresentanti di cui ai punti i, ii e iii sopra indicati, dispone della maggioranza in seno al Comitato. Prima di procedere alla nomina, il Consiglio di Amministrazione determina il numero dei membri del Comitato.

Il Comitato è presieduto da uno dei Membri Amministratori Indipendenti.

Il Comitato esprime al Consiglio di Amministrazione il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, sulle misure che possano influire sulla gestione dei rischi derivanti dall'attività di controparte centrale della Società, definite nel Regolamento, ad esclusione delle attività di gestione quotidiana del rischio.

Il Comitato, inoltre, può formulare proposte in ordine alle materie definite del Regolamento, nella misura in cui tali materie possano influire sulla gestione dei rischi derivanti dall'attività di controparte centrale della Società.

### **Sezione III: Presidenza e Poteri di Rappresentanza**

#### **Art.23**

La rappresentanza della Cassa di fronte ai terzi ed in giudizio spetta disgiuntamente al presidente ed al vicepresidente, con facoltà per gli stessi di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri, nonché gli emolumenti. Spetta pure, ove nominato, all'amministratore delegato, nell'ambito delle sue attribuzioni.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e, ove istituito, il comitato esecutivo; formula al consiglio ed al comitato tutte le proposte giudicate utili al buon andamento dell'amministrazione.

In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vicepresidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo è sostituito dall'amministratore più anziano di età. Di fronte ai soci ed ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento di questi e della legittimità della sostituzione.

### **Sezione IV: Collegio Sindacale**

#### **Art.24**

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

Possono rivestire la carica di sindaco i soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesti dalla legge ed, in particolare, dalla normativa vigente in materia di controparti centrali, che non versino in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'articolo 2399 del codice civile.

I sindaci sono nominati per tre esercizi e sono rieleggibili.

L'assemblea, all'atto della nomina dei sindaci, determina gli emolumenti spettanti ai sindaci effettivi.

Il collegio sindacale può riunirsi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste per le riunioni a distanza del consiglio di amministrazione.

In tal caso l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente del collegio sindacale o, in caso di sua assenza, il sindaco più anziano d'età.

I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

#### **Art. 24-bis**

L'attività di revisione legale dei conti è esercitata, in conformità con le vigenti disposizioni di legge, da una società di revisione abilitata, nominata dall'Assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale.

### **Sezione V: Direzione Generale**

#### **Art.25**

Il direttore generale, i cui poteri ed attribuzioni sono determinati dal consiglio in maniera coordinata con quelli attribuiti all'amministratore delegato, ove nominato, ha la firma della Cassa per gli atti di ordinaria

amministrazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio e, ove istituito, del comitato esecutivo e sovrintende all'andamento degli uffici.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare un Vice Direttore Generale, stabilendone i relativi poteri e competenze. Al Vice Direttore Generale, laddove nominato, spetta la rappresentanza della Società, nei limiti dei poteri conferiti.

#### **Titolo IV: Bilancio Utili e Liquidazione**

##### **Art.26**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

##### **Art.27**

L'assemblea dei soci delibera in merito al riparto dell'utile netto risultante dal bilancio approvato previa deduzione della quota prescritta dall'art. 2430 del codice civile per il fondo di riserva legale e di eventuali altre quote per la costituzione di fondi di accantonamento o riserva.

L'assemblea può deliberare di assegnare al fondo di riserva legale quote superiori a quelle stabilite dalla legge e di rinviare, in tutto o in parte, all'esercizio successivo la distribuzione degli utili.

Il pagamento dei dividendi viene effettuato nel termine e secondo le modalità stabilite dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio può deliberare la distribuzione di acconti sul dividendo, nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle norme di legge vigenti.

##### **Art.28**

Le riserve ed i fondi di accantonamento sono impiegati nelle forme e nei modi stabiliti dal consiglio di amministrazione.

##### **Art.29**

La Cassa si scioglie nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e liquidandone i compensi.